

Ricorso proposto il 20 luglio 2010 — Barthel e a./Corte di giustizia

(Causa F-59/10)

(2010/C 260/38)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrenti: Yvette Barthel (Arlon, Belgio) e altri (rappresentanti: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e E. Marchal, *avocats*)

Convenuta: Corte di giustizia

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione della Corte di giustizia con la quale si respinge la domanda dei ricorrenti di beneficiare dell'indennità per servizio continuo o a turni di cui all'art. 1, n. 1, primo trattino, del regolamento (CECA, CEE, Euratom) del Consiglio, 9 febbraio 1976, n. 300, che determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari che esercitano le loro funzioni nel contesto di un servizio continuo o a turni (GU L 38, pag. 1).

Conclusioni dei ricorrenti

— Annullare la decisione del Cancelliere della Corte di giustizia dell'Unione europea recante rigetto della domanda dei ricorrenti dell'8 giugno 2009 di beneficiare, a decorrere dal 20 dicembre 2006, dell'indennità per servizio continuo o a turni di cui all'art. 1, n. 1, primo trattino, del regolamento (CECA, CEE, Euratom) del Consiglio, 9 febbraio 1976, n. 300

— condannare la Corte di giustizia alle spese.

Ricorso proposto il 22 luglio 2010 — Chiavegato/Commissione

(Causa F-60/10)

(2010/C 260/39)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: Fulvia Chiavegato (Bettembourg, Lussemburgo) (rappresentante: F. Frabetti, *avocat*)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento dell'elenco dei funzionari promossi a titolo dell'esercizio 2009 nonché, in via incidentale, gli atti preparatori di tale decisione.

Conclusioni della ricorrente

— Annullare l'elenco dei funzionari promossi a titolo dell'esercizio 2009 adottato dall'APN il 13 novembre 2009 nella parte in cui in tale elenco non figura il nome della ricorrente, nonché, in via incidentale, gli atti preparatori di tale decisione;

— condannare la Commissione europea alle spese.

Ricorso proposto il 30 luglio 2010 — Esders/Commissione

(Causa F-62/10)

(2010/C 260/40)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: Jürgen Esders (Berlino, Germania) (rappresentanti: S. Rodriguez, M. Vandenbussche e C. Bernard-Glanz, *avocats*)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione della Commissione di riassegnare il ricorrente presso la sede di Bruxelles nell'ambito dell'esercizio di mobilità 2010.

Conclusioni del ricorrente

— Dichiarare ricevibile il presente ricorso;

- annullare la decisione dell'APN 27 luglio 2010 di riassegnare il ricorrente presso la sede di Bruxelles a partire dal 1° settembre 2010;
- condannare la Commissione europea alle spese.

Ricorso proposto il 5 agosto 2010 — Lunetta/Commissione**(Causa F-63/10)**

(2010/C 260/41)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: Calogero Lunetta (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: L. Levi e C.Christophe Bernard-Glanz, avocats)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione della Commissione con cui si conclude la procedura avviata sul fondamento dell'art. 73 dello Statuto a seguito dell'incidente del ricorrente del 13 agosto 2001, con la quale gli viene riconosciuto un tasso di invalidità permanente parziale del 6 %, e la condanna della convenuta a versare al ricorrente un importo a titolo di risarcimento danni.

Conclusioni del ricorrente

- Dichiarare ricevibile il presente ricorso;
- se del caso, invitare la convenuta a produrre la decisione adottata dal presidente della Corte di giustizia dell'Unione europea per la designazione del terzo medico della commissione medica;

- se del caso, invitare la convenuta a produrre copia degli atti del fascicolo aperto recante il numero 10006353;
- annullare la decisione dell'APN 28 ottobre 2009 con la quale si conclude la procedura avviata ai sensi dell'art. 73 dello Statuto a seguito dell'incidente del ricorrente del 13 agosto 2001, con la quale gli viene riconosciuto un tasso di invalidità permanente parziale del 6 %, e, per quanto necessario, la decisione dell'APN che respinge il reclamo;
- di conseguenza, dichiarare che sia valutato un tasso di invalidità permanente parziale in base alla regolamentazione e alla tabella di valutazione in vigore il giorno dell'incidente e sino al 1° gennaio 2006, e sia ripreso l'esame della domanda proposta dal ricorrente ai sensi dell'art. 73 dello Statuto da parte di una commissione medica composta in maniera imparziale, indipendente e neutra, che possa lavorare rapidamente, in condizioni di totale indipendenza e assenza di pregiudizi;
- condannare la convenuta al risarcimento del danno, stabilito ex æquo et bono a EUR 50 000 (cinquantamila euro) per il danno morale subito a causa delle decisioni impugnate;
- condannare la convenuta al risarcimento del danno, stabilito provvisoriamente a EUR 25 000 (venticinquemila euro) per il danno materiale subito a causa delle decisioni impugnate;
- condannare la convenuta al pagamento di interessi di mora sul capitale dovuto ai sensi dell'art. 73 dello Statuto ad un tasso del 12 % per un periodo che decorra al più tardi il 13 agosto 2002 fino al saldo del capitale;
- in ogni caso, condannare la convenuta al risarcimento del danno, stabilito ex æquo et bono a EUR 50 000 (cinquantamila euro) per il danno subito a causa della violazione del termine ragionevole;
- condannare la Commissione europea alle spese.